



ORDINE INTERPROVINCIALE  
DEI CHIMICI DELL'EMILIA ROMAGNA


# **Regolamento CLP: le novità sulla valutazione del rischio chimico e la gestione dei rifiuti in Azienda dal primo giugno 2015**


## ExpoChimica

Bologna San Lazzaro, 27 Novembre 2015

Cristina Cavallini – Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna

# **...di cosa stiamo parlando...**

 **Regolamento CE 1907/2006 “REACH” ...circa 300 pagine di testo di legge e allegati tecnici**

 **Regolamento CE 1272/2008 “CLP” ... circa 2000 pagine di testo e allegati tecnici**

 **E per chiarire...in aggiunta:**

**Piu' di 30.000 pagine stimate di Documenti di orientamento, Guide in pillole, Guide pratiche, Q&As, FAQs.....**



# **...di cosa stiamo parlando...**

- **Tutto in continua evoluzione normativa**



# OBIETTIVO

➡ Il principale obiettivo dei suddetti regolamenti è migliorare il quadro legislativo precedente per la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, al fine di tutelare:

➡ *lavoratori*

➡ *consumatori*

➡ *ambiente*



# Obblighi previsti dal regolamento CLP

- *Il regolamento CLP impone a tutti i fornitori di una **catena d'approvvigionamento** l'obbligo generale di cooperare per soddisfare i requisiti in materia di classificazione*
- Gli obblighi che incombono a un fornitore di sostanze o miscele dipendono in gran parte dal suo ruolo nella catena d'approvvigionamento
- Riveste pertanto la **massima importanza** individuare il proprio ruolo a norma del regolamento CLP.



## Figure coinvolte nell'applicazione della normativa

- **Fabbricante:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;
- **Importatore:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;
- **utilizzatore a valle:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali.

I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;

- **distributore:** ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il **rivenditore al dettaglio**, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;
- **fornitore:** ogni fabbricante, produttore importatore, utilizzatore a valle o distributore che **immette sul mercato** una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un articolo



## Figure coinvolte nell'applicazione della normativa

- **produttore di un articolo:** ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità.
- **fornitore di un articolo:** ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato.
- **datore di lavoro:** (ai sensi dell'Art. 2 comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 81/2008) può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a valle.
- **responsabile dell'immissione sul mercato:** richiamato dall'Art. 223 commi 1 lettera b) e 4, nonché dall'Art. 227, comma 4 (D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.), corrisponde alla definizione di "fornitore". Egli è comunque il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda di sicurezza, o nell'etichettatura o nell'imballaggio, questo anche nelle ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o il distributore



# Identificazione dell'Utilizzatore a valle: DU

- **DU-Formulatori:** sono coloro che producono le miscele che verranno impiegate dal DU-Finale in tutta la catena di approvvigionamento, come le vernici, pitture, lubrificanti, detergenti, colle, adesivi, ecc., partendo da sostanze o da miscele.
- **DU-Finali (END-USER):** sono coloro che impiegano le sostanze o le miscele senza commercializzarle, essendo produttori di articoli o di prodotti di consumo, i quali normalmente applicano o incorporano a loro volta sostanze o miscele nei beni prodotti.




# Principali obblighi imposti dal CLP del Formulatore-DU e del DU-Finale

- 1) Informarsi delle nuove pericolosità delle sostanze e delle miscele.
- 2) Fornire ed acquisire **una SDS aggiornata**.
- 3) Informarsi delle nuove informazioni sul pericolo o sull'adozione di nuove misure di **gestione del rischio chimico e quando le RMM** proposte non siano considerate più appropriate.
- 4) Tenere a disposizione tutte le informazioni impiegate per la valutazione del rischio chimico e conservare ogni completo documento di valutazione del rischio chimico per un periodo di almeno dieci anni dopo la fornitura e l'uso della sostanza o la miscela.



# Fondamentalmente l'uso sicuro deve essere l'obiettivo del DU ed in particolare dell'END-USER



# Comunicazione lungo la catena del'approvvigionamento

L'importanza delle Schede Dati Sicurezza

**Le SDS devono essere fornite dal fornitore**



**Le SDS devono essere ottenute dal DU**



# **Impatti del CLP sulle Downstream Regulations**

**Attraverso lo strumento delle SDS le aziende ricevono le informazioni relative alle classificazioni CLP delle sostanze, alle concentrazioni delle sostanze pericolose nelle miscele, alla presenza di impurezze e altre informazioni utili per la corretta Valutazione del Rischio Chimico, Gestione del Rischio e Classificazione del rifiuto una volta che il bene diventa rifiuto**



# SDS: scopo e funzione



**La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) è il principale strumento di COMUNICAZIONE nella catena di approvvigionamento delle sostanze e delle miscele in ambito REACH.**



# SDS: scopo e funzione



**Le informazioni contenute nella SDS sono uno degli strumenti basilari per la valutazione del rischio chimico e cancerogeno ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi.**

Tale obbligo **E' INDELEGABILMENTE** a capo del Datore di Lavoro (art. 17 D.Lgs 81/2008)



# SDS: scopo e funzione



La corretta redazione delle SDS di sostanze e miscele sono indicate in All. II al Tit. IV del Regolamento REACH

In particolare l'Allegato II ha lo scopo di garantire la **coerenza e la precisione del contenuto di ciascuna delle voci obbligatorie previste** (16 punti) ampliando **NOTEVOLMENTE** i contenuti in modo che le SDS permettano agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti la tutela della salute umana e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la tutela dell'ambiente



# SDS: scopo e funzione



- Dal 01/12/2012 grossi cambiamenti sono stati introdotti dal **Regolamento (UE) n° 453/2010 che modifica sostanzialmente il “vecchio” Allegato II del Reach**
- Dal 1/06/2015 è entrato in vigore il **Regolamento (UE) n° 830/2015 che definisce il nuovo Allegato II del REACH e fornisce le prescrizioni per la compilazione delle SDS che verranno redatte da tale data**



# LA NUOVA SCHEDA DATI SICUREZZA



ASL Monza e Brianza

## LE 16 SEZIONI E GLI ALLEGATI DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA:



# SDS



La SDS costituisce un meccanismo per trasmettere le informazioni di sicurezza appropriate sulle sostanze e sulle miscele qualora (art. 31 REACH):

- ☞ una sostanza e una miscela risponda ai criteri di classificazione come pericolosa a norma del CLP;
- ☞ una miscela risponda ai criteri di classificazione come pericolosa secondo la vecchia DPP (fino al 1° giugno 2015);
- ☞ una sostanza sia PBT oppure vPvB
- ☞ una sostanza sia compresa nella Candidate List (sostanze SVHC)
- ☞ **A determinate condizioni, anche alcune miscele che non rispondono ai** criteri di classificazione come pericolose ai sensi della vecchia DPD o come pericolose ai sensi del CLP necessitano di una SDS che, in tali casi, **deve essere inviata su richiesta del destinatario.**
- ☞ **In tutti gli altri casi (sostanze non pericolose, articoli) NON è necessario inviare SDS, anche se il REACH può prevedere l'invio di informazioni (ma non nel formato delle SDS).**



# SDS



L'art. 25 del Regolamento CLP prevede che le miscele non pericolose che contengono tipologie di sostanze o quantitativi di sostanze che farebbero scattare gli obblighi dell'Articolo 31 del Regolamento REACH riportino sull'etichetta la dicitura:

**EUH210: “Scheda di sicurezza disponibile su richiesta”**

**QUINDI** il destinatario PUO' far richiesta delle SDS al fornitore



# SDS ancora...



Art. 31 c. 5: **essere fornita (non solo messa a disposizione) nella lingua dello Stato membro in cui avviene l'immissione sul mercato**

Art. 31 c.8) **essere fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro** la data di fornitura della sostanza o della miscela

Art. 31 c.9 **essere aggiornata tempestivamente:**

- ☞ a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- ☞ b) se è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
- ☞ c) se è stata imposta una restrizione.
- ☞ La versione aggiornata viene trasmessa a tutti i destinatari ai quali la sostanza o il preparato sono stati forniti **nel corso dei dodici mesi precedenti.**



# SDS: come deve essere



Nella prima pagina della SDS deve figurare la data di compilazione identificata quale "Revisione: (data)"



# SDS: come deve essere



## Sezione 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1: Identificatore del prodotto

- L'identificazione della sostanza o della miscela avviene tramite **l'identificatore del prodotto che deve essere uguale a quello presente sull'etichetta.**
- **Per le sostanze l'identificatore del prodotto è definito dall'articolo 18.2 del CLP e normalmente corrisponde alla denominazione chimica e ai numeri CE e CAS riportati nell'Allegato VI parte 3 del CLP o nell'Inventario delle classificazioni ed etichettature; deve essere inoltre riportato il numero di registrazione (quando assegnato)**
- **Per le miscele l'identificatore del prodotto è stabilito in base all'articolo 18.3 del CLP e corrisponde al nome commerciale e ad alcune sostanze che ne determinano la classificazione.**



# SDS: come deve essere



## Sezione 2: Identificazione dei pericoli

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza **descrive i pericoli connessi con la sostanza o miscela e fornisce le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli.**

Riporta la **classificazione insieme agli “Elementi dell’etichetta” (prima presenti in sez.15).**



# SDS: come deve essere



## Sezione 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1: Classificazione della sostanza o della miscela

Per le sostanze **fino al 1 giugno 2015** sono state riportate le classificazioni **DSP e CLP** in **parallelo**.

Per le miscele fino al 1 giugno 2015 è stata riportata la classificazione DPP; se una SDS viene fornita su richiesta per una miscela non classificata pericolosa ma che contiene sostanze pericolose, questo deve essere indicato.

Dal 1 giugno 2015 sia per le sostanze che per le miscele **sono riportate SOLO le classificazioni CLP**.



# SDS: come deve essere



## Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza descrive l'identità chimica degli ingredienti della sostanza o della miscela, comprese le impurezze e gli stabilizzanti.

Viene compilata la sezione 3.1 se la SDS riguarda una sostanza o, **in alternativa, la sezione 3.2 se la SDS riguarda una miscela.**

### 3.1 Sostanze

- Viene indicata l'identità chimica del principale costituente della sostanza (uguale a quella utilizzata alla sottosezione 1.1) e l'identità chimica di eventuali
- **impurezze, additivi stabilizzanti o singole sostanze costituenti diverse dal costituente principale, a loro volta classificati e che contribuiscono alla classificazione della sostanza.**



# SDS: come deve essere



## Sezione 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 miscele

- Per le **miscele classificate pericolose vanno indicate le sostanze che** presentano un pericolo per la salute e per l'ambiente (partendo dalla più bassa fra le diverse soglie indicate), le sostanze con un **OEL comunitario**, le sostanze PBT e vPvB e le sostanze comprese nella Candidate List a concentrazioni  $> 0,1 \%$  p/p
- Per le **miscele non classificate pericolose vanno indicate le sostanze che** presentano un pericolo per la salute e per l'ambiente presenti in concentrazioni  $> 1\%$  p/p o le sostanze con un **OEL comunitario e che sono** presenti a conc.  $> 1\%$  p/p, le sostanze PBT e vPvB e le sostanze comprese nella Candidate List presenti in conc.  $> 0,1\%$  p/p.



# SDS: come deve essere



## **Dopo il 01/06/2015 per le miscele:**

Per ogni sostanza contenuta nella miscela e riportata nella sottosezione 3.2 va fornito l'identificatore, la concentrazione (o l'intervallo di concentrazioni), la classificazione in conformità al CLP e, se disponibile, il numero di registrazione



# CLP: come impatta sul D.Lgs.81/08

L'applicazione del Regolamento REACH e CLP ha reso disponibili agli "utenti" nuove indicazioni che stanno portando alla modifica della classificazione degli agenti chimici e delle misure di gestione del rischio indicate nelle SDS.



# CLP: come impatta sul D.Lgs.81/08

Poiché l'applicazione del Titolo IX Capo I (Protezione da agenti chimici) e del Capo II (Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) del D.Lgs 81/2008 dipendono fortemente dalle classificazioni e dalle informazioni contenute nelle SDS, è evidente che tali cambiamenti dovranno condurre il Datore di Lavoro ad un'attenta valutazione sulla necessità di **aggiornare la Valutazione del rischio chimico e/o cancerogeno attraverso lo strumento delle** Schede di Dati di Sicurezza che comunicano loro le nuove classificazioni CLP e le misure di gestione del rischio



# CLP: come impatta sul D.Lgs.81/08

Al di là di quanto previsto dal CLP, per i Datori di Lavoro si pone:


**l'esigenza di formare adeguatamente i lavoratori che** altrimenti difficilmente potranno comprendere le informazioni contenute nelle nuove etichette e nelle SDS.

**L'aggiornamento della valutazione dei rischi specifici** di cui al Tit. IX "Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose" Capo I, Capo II

**Aggiornamento della segnaletica** (All. XXVI D.Lgs 81/08)



# Nuovi Pittogrammi SDS e GHS



**NUOVO!!!**



**Gravi effetti per la salute CMR,  
problemi respir., ecc.**

# Nuovi Pittogrammi SDS e GHS

**67/548/EEC: 9**

1. Very toxic
2. Toxic
3. Harmful
4. Corrosive
5. Irritant
6. Sensitization
7. Carcinogenic
8. Mutagenic
9. Toxic to reproduction

**CLP: 10**

1. Acute toxicity
2. Skin corrosion/irritation
3. Serious eye damage/eye irritation
4. Respiratory or skin sensitization
5. Germ cell mutagenicity
6. Carcinogenicity
7. Reproductive toxicity
8. Specific Target Organ – single exposure
9. Specific Target Organ – repeated exposure
10. Aspiration hazard



# Elenco delle indicazioni di pericolo: All.III CLP

## Parte 1: **Indicazioni di pericolo**

• Tabella 1.1 Indicazioni di pericolo relative ai pericoli fisici.

es. H200= Esplosivo instabile

• Tabella 1.2 Pericoli per la salute.

es. H300= Letale se ingerito

• Tabella 1.3 Pericoli per l'ambiente

es. H400= Molto tossico per gli organismi acquatici

## Parte 2: **Informazioni supplementari sui pericoli**

EU+ tre cifre (0 + il numero della vecchia frase R)

• Tabella 2.1 Proprietà fisiche

es. EUH001= Esplosivo allo stato secco

• Tabella 2.2 Proprietà pericolose per la salute

es. EUH029 = A contatto con l'acqua libera un gas tossico

• Tabella 2.3 Proprietà pericolose per l'ambiente

es. EUH059= Pericoloso per lo strato di ozono



## Criteri per la scelta dei consigli di Prudenza: All. IV CLP

- Tabella 6.1 **Consigli di prudenza di carattere generale**  
es. P103= Leggere l'etichetta prima dell'uso
- Tabella 6.2 **Consigli di prudenza – Prevenzione**  
es. P201= Procurarsi le istruzioni prima dell'uso
- Tabella 6.3 **Consigli di prudenza – Reazione**  
es. P301= In caso di ingestione
- Tabella 6.4 **Consigli di prudenza – Conservazione**  
es. P405= Conservare sotto chiave
- Tabella 6.5 **Consigli di prudenza – Smaltimento**  
es. P501= Smaltire il prodotto/recipiente in...



## RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE DIFFERENZE NELLA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

- 1. per sostanze con classificazione armonizzata, non sempre è possibile la conversione diretta da classificazione DSP a classificazione CLP
- 2. sostanze o miscele che non risultavano pericolose applicando i criteri di classificazione DSP e DPP, possono essere classificate pericolose con i criteri CLP diventando quindi **agenti chimici pericolosi**, o possono cambiare classe di pericolo



## RICADUTE SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE DIFFERENZE NELLA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO

- ☞ alcune sostanze possono ora comparire nell'allegato VI aggiornato con il Reg. 790/2010 (1° ATP), e quindi essere classificate come pericolose (per entrambi i criteri, DSP e CLP), diventando **agenti chimici pericolosi, o possono cambiare classe di pericolo**
- ☞ **Necessità di aggiornare il documento di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi ai sensi dell'art. 223, comma 1 D.Lgs. 81/08**



**cosa è “cambiato”** con i regolamenti comunitari nella gestione del rischio chimico???

- le **modalità ed i criteri** per effettuare la valutazione dei rischi **NON** hanno subito alcuna variazione a seguito dell’emanazione dei Regolamenti REACH e CLP e comunque essi **NON** pregiudicano l’applicazione della normativa di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)”.



## cosa è “cambiato” con i regolamenti comunitari nella gestione del rischio chimico???

- Art. 223 al comma 1 indica che nella valutazione *‘il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:*
  - *a) le loro proprietà pericolose;*
  - *b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche (...).*



**cosa è “cambiato” con i regolamenti comunitari nella gestione del rischio chimico???**

- - gli algoritmi hanno modificato i punteggi di pericolo (es. MoVaRisCh)
- Modifiche anche per i preparati non pericolosi ma con componenti pericolosi, es. miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa;
- - **probabilmente aumenteranno i casi in cui il rischio è non basso/non irrilevante.**



## cosa è “cambiato” con i regolamenti comunitari nella gestione del rischio chimico???

- - la classificazione dei rifiuti si è adeguata ai nuovi criteri definiti per le miscele. I Rifiuti Pericolosi dovranno essere riclassificati secondo i criteri del Regolamento 1357/2014 per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel Regolamento CLP.
- **Alcuni rifiuti non pericolosi potrebbero essere classificati pericolosi. Anche l’etichettatura dei rifiuti pericolosi soggetti a deposito temporaneo dovrà essere adeguata a quella prevista dal CLP”;**



**cosa è “cambiato”** con i regolamenti comunitari nella gestione del rischio chimico???

- **Identico percorso logico** con punti di partenza differenti (Regolamento CLP e D.Lgs 81/08 Tit. IX)
- accurata **caratterizzazione** delle proprietà intrinseche delle sostanze
  - ☞ definizione della loro **pericolosità**
  - ☞ **usi e modalità d'impiego**
  - ☞ **individuazione dei rischi** ad esse associate e alle relative modalità di gestione.



**cosa è “cambiato”** con i regolamenti comunitari nella gestione del rischio chimico???

- **CSA** (CSA-Chemical Safety Assessment) e la **VdR** sono “due diverse modalità di valutazione del rischio” interagenti fra loro
- Se la Valutazione del Rischio da esposizione a sostanze pericolose (Titolo IX del D. Lgs. 81/2008) è stato affrontato correttamente, il datore di lavoro (utilizzatore finale) dovrà **SOLO** implementare delle modifiche alla VdR



# La caratterizzazione del rischio inalatorio: Esposizione/Valore di riferimento

## **D.Lgs.81/08**

La caratterizzazione del rischio è finalizzata a dimostrare che **l'esposizione professionale del singolo lavoratore sia inferiore al VLEP utilizzando metodologie appropriate, che possono comprendere misure analitiche e non.**

## **Regolamento Reach /CLP**

La caratterizzazione del rischio è finalizzata a dimostrare che **l'esposizione connessa ad uno scenario espositivo (generico o specifico) sia inferiore al DNEL/DMEL utilizzando:**

- - modelli
- - misurazioni



## L'utilizzo delle misurazioni per la stima dell'esposizione

### **D.Lgs.81/08**

La metodologia è quella della UNI 689, che prevede un livello di probabilità superiore al 5% per dichiarare il superamento del valore limite .

### **Regolamento Reach /CLP**

La metodologia suggerita nella Guida R.14 dell'Echa prevede di individuare il caso peggiore nel 90° percentile della distribuzione dei dati di esposizione disponibili anche da fonti diverse



Le metodiche standardizzate con cui effettuare le misurazioni sono riportate, sia pur in modo indicativo, **nell'All. XLI** del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e riguardano le norme UNI-EN della serie *“Atmosfera in ambiente di lavoro”*

- UNI-EN 481:1994 (frazioni granulometriche per i campionatori di particelle aerodisperse); UNI-EN 482:1998 (requisiti dei metodi di misurazione);
- UNI-EN 689:1997 (guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie di misurazione);
- UNI-EN 838:1998 (campionatori diffusivi);
- UNI-EN 1076:1999 (campionatori con tubi di assorbimento);
- UNI-EN 1231:1999 (tubi di rilevazione - fialette rivelatrici);
- UNI-EN 1232:1999 (campionamento personale di agenti chimici)
- UNI-EN 12919:2001 (pompe per il campionamento personale e statico).



## SOTTOGRUPPO AGENTI CHIMICI DEL COMITATO 9 “AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI” DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

2012

*Criteria e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza).*

Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro  
Comitato 9 – Sottogruppo “Agenti Chimici”

**Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento REACH), del Regolamento CLP e del Regolamento (UE) n. 453/2010 nell’ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, Capo I “Protezione da Agenti Chimici” e Capo II “Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni”).**

*Novembre 2012*



# cosa è “cambiato” con i regolamenti comunitari nella gestione del rischio chimico???

- ☞ Art. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione) del D.Lgs. 81/2008, la **priorità degli interventi in caso di rischio non basso o non irrilevante:**
- ☞ - sostituzione agenti / processi;
- ☞ - progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- ☞ - appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- ☞ - misure di protezione individuali, compresi i DPI, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- ☞ - sorv. sanitaria dei lavoratori a norma degli artt 229 e 230



- ..... e per il D.Lgs 152/2006 e ss mm ii

Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti  
e di bonifica dei siti inquinati” ????



## Le novità normative dal 01 giugno 2015

Entrano in vigore le seguenti disposizioni comunitarie:

- REG 1357/2014
- DEC 955/2014



# Entrata in vigore dei 2 provvedimenti

**Regolamento (UE)  
n. 1357/2014**

✓ In vigore dal 20° giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E.

**Decisione  
2014/955/UE**

✓ Si applicano dal  
**1° giugno 2015**



# Le principali novità in breve

- **Decisione 2014/955/UE: la nuova introduzione dell'Allegato alla Decisione 2000/532/CE riporta solo la procedura metodologica per l'individuazione del codice da attribuire al rifiuto rimandando, per la valutazione della sussistenza di una o più caratteristiche di pericolo (superamento dei limiti), all'Allegato III della direttiva quadro e, per i POPs, al Reg. 2004/850/CE.**
- **Regolamento 1357/2014: i limiti di concentrazione e le procedure di determinazione delle caratteristiche di pericolo (classi e categorie da considerare, modalità di effettuazione delle sommatorie, valori di cut off, ecc.) sono contenuti nel nuovo Allegato III alla Direttiva quadro sui Rifiuti e non più nell'introduzione all'Allegato alla Decisione 2000/532/CE; le definizioni di tutte le caratteristiche di pericolo subiscono variazioni più o meno rilevanti**



# Perché queste novità

- Per allineare le regole sulla classificazione dei rifiuti a quelle sulla classificazione delle sostanze e delle miscele dettate dal **Regolamento CLP (Reg. 1278/2008/CE) !**
- pienamente in vigore dal 1° giugno 2015.



## Le principali novità, in breve

- H diventerà HP - Ridenominazione delle caratteristiche di pericolo (da H ad HP, per non confondere con le indicazioni di pericolo del CLP)
- Le nuove indicazioni sull'attribuzione delle caratteristiche "HP" fanno riferimento alle indicazioni di pericolo "H" del Regolamento CLP
- Non esiste più la distinzione tra H3A e H3B (facilmente infiammabili e infiammabili)



## Le principali novità, in breve

- il punto di infiammabilità che porta all'attribuzione della nuova caratteristica HP3 non è più 55° C (es.: infiammabili i rifiuti liquidi con punto di inf.< 60° C)
- Sono definiti nuovi limiti di concentrazione e nuovi criteri per l'attribuzione di diverse frasi "HP".
- Introdotte indicazioni sull'attribuzione della caratteristica di pericolo HP13 "sensibilizzante"



## Le principali novità, in breve

- **Attenzione!:** la riclassificazione delle sostanze/miscele ai sensi del CLP (da R ad H) può comportare una variazione della caratteristica di pericolo HP assegnabile al rifiuto (es. da H4 a HP5)
- Conferma dei metodi di prova di cui al REG 440/2008/CE o altre metodi di prova e linee guida riconosciute a livello internazionale



# CLP e NOVITA' NELLA GESTIONE DEI RIFUTI

## Esclusioni:

- Farmaci, dispositivi medici, alimenti/mangimi, cosmetici, che ricadono sotto altre Direttive Europee
- Intermedi di produzione non isolati
- Sostanze utilizzate solo ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse sul mercato

## - **Rifiuti**



## **CLP e NOVITA' NELLA GESTIONE DEI RIFUTI**

***Pertanto non applicheremo i nuovi criteri del CLP per classificare i rifiuti, tuttavia, di questo Regolamento verranno adottati, ai fini della classificazione secondo il REG. 1357/2014, i «Codici di indicazione di pericolo (H)» e i «codici di classe e categoria di pericolo (Expl., Ox., Flam., Pyr., STOT RE, Tox., ecc. )».***



# CLP e NOVITA' NELLA GESTIONE DEI RIFUTI

REG. 1272/2008 (CLP): Esempio di riclassificazione da EU a CLP per categoria di pericolo Acute Tox. (Oral)



EU	T+;R28	T;R25	Xn;R22
----	--------	-------	--------

LD50	≤ 5	5-25	25-50	50-200	200-300	300-2000
------	-----	------	-------	--------	---------	----------

CLP	Acute tox. 1 H300	Acute tox. 2 H300	Acute tox. 3 H301	Acute tox. 4 H302
-----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

# **CLP e NOVITA' NELLA GESTIONE DEI RIFUTI**

**Come si potrà notare vi sono evidenti modifiche di classificazione passando dalla ormai obsoleta classificazione EU (con le frasi di pericolo R) alla nuova classificazione secondo il CLP (con le classi, categorie e indicazioni di pericolo H).**

**La Decisione 2000/532/Ce faceva riferimento, per alcune** caratteristiche di pericolo, alle frasi di rischio «R» o alle categorie di pericolo (Carc., Nocivo, Tossico, ecc.)

**Il REG 1357/2014 fa riferimento al nuovo criterio di classificazione armonizzato (H)**

# Le nuove caratteristiche di pericolo HP

**HP1 “Esplosivo”:** rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi

**HP 2 “Comburente”:** rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

**HP 3 “Infiammabile”:** — rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;

— rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;

— rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;

— rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;

— rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;

— altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili



# Le nuove caratteristiche di pericolo HP

**HP 4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”**: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

**HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione”**: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

**HP 6 “Tossicità acuta”**: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

**HP 7 “Cancerogeno”**: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza

**HP 8 “Corrosivo”**: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea

**HP 9 “Infettivo”**: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

**HP 10 “Tossico per la riproduzione”**: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

# Le nuove caratteristiche di pericolo HP

**HP 11 “Mutageno”**: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

**HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”**: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido

**HP 13 “Sensibilizzante”**: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

**HP 14 “Ecotossico”**: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

**HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”**.



# DEC. 955/2014

In particolare, l'allegato alla Decisione:

- 1) Introduce la nuova definizione di sostanza pericolosa (come da CLP)
- 2) Mantiene la definizione di metallo pesante
- 3) Ribadisce che i criteri per la valutazione delle caratteristiche di pericolo sono contenuti nell'All. III della DIR 2008/98/CE REG.1357/14)
- 4) Definisce che per alcune caratteristiche di pericolo (HP 4, HP 6, HP 8) si devono applicare valori soglia di concentrazione
- 5) Stabilisce che, per l'attribuzione delle caratteristiche HP, le "prove" prevalgono sulle concentrazioni delle sostanze.

# DEC. 955/2014

Per i rifiuti codificati come pericolosi con riferimento specifico o generico a sostanze pericolose si introduce il principio di pertinenza in merito alle sostanze che possono determinare una caratteristica di pericolo (*in contrasto con indicazioni Legge 116/14: principio di precauzione*)

La caratteristica di pericolo può essere determinata col criterio di concentrazione delle sostanze come specificato nell'All. III della DIR 2008/98/CE (= REG 1357/2014) oppure ricorrendo ad una prova (come da REG 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale).

Stabilisce i limiti di concentrazione per la classificazione dei rifiuti contenenti POPs (es diossine, PCB..) riferendoli al REG. 850/2004

Definisce alcuni criteri speciali per classificare rifiuti che contengono sostanze particolari, quali: idrocarburi, fibre ecc.

## **DEC. 955/2014**

**Di fatto l'aggiornamento delle direttive tecniche per la classificazione dei rifiuti impone ai produttori una maggiore conoscenza della composizione dettagliata dei rifiuti, così come Il CLP impone ai fabbricanti un maggior trasferimento di informazioni sulle sostanze/miscele immesse sul mercato.**

- Dovrà migliorare il trasferimento delle informazioni lungo la catena di gestione dei rifiuti, parallelamente a quanto previsto dal CLP lungo la catena di approvvigionamento delle materie prime.**
- Il CLP impone la classificazione e l'etichettatura ed il confezionamento delle sostanze/miscele secondo regole ben precise, e, analogamente, la normativa dei rifiuti impone la classificazione ed etichettatura dei rifiuti (CER, HP, ADR)**

# Codice CER errato e responsabilità penale

**CER  
considerato  
pericoloso  
pur non  
essendolo**



- Rischio di procurato allarme in caso di incidenti (658 c.p.)
- Gestione non autorizzata (art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006)
- Gestione difforme alle prescrizioni autorizzative (art. 256 comma 4 D.lgs. 152/2006)
- Responsabilità ex D.lgs. 231/01
- ... Oltre a maggiori costi di gestione ...

**CER  
considerato  
non  
pericoloso  
pur  
essendolo**



- Gestione non autorizzata (art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006)
- Gestione difforme alle prescrizioni autorizzative (art. 256 comma 4 D.lgs. 152/2006)
- Responsabilità ex D.lgs. 231/01
- Rischio violazione normativa ADR
- ... Oltre a maggiori costi di gestione...



# Codice CER errato e responsabilità penale

**Conferimento a impianto non autorizzato per il CER effettivo**



- Gestione non autorizzata (art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006)
- Responsabilità ex D.lgs. 231/01

**Conferimento a impianto per il quale il CER effettivo sarebbe sottoposto a specifiche prescrizioni autorizzative**



- Gestione non autorizzata in caso di superamento delle quantità (art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006)
- Gestione difforme rispetto alle prescrizioni autorizzative (art. 256 comma 4 D.lgs. 152/2006)
- Responsabilità ex D.lgs. 231/01

**Trasporto con un mezzo non idoneo**



- Gestione non autorizzata (art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006)
- Responsabilità ex D.lgs. 231/01







*Omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum non fit*

Tutto è veleno: nulla esiste di non velenoso. Solo la dose fa in modo che il veleno non faccia effetto

*Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim detto Paracelsus o Paracelso*



*Un esempio...?*



**1,3,7-trimetil-1*H*-purin-2,6(3*H*,7*H*)-dione**





Grazie per l'attenzione

Dott. Chim. Cavallini Cristina

[cristina.cavallini@chimici.it](mailto:cristina.cavallini@chimici.it)



Cavallini Cristina